

PERSONALE INSEGNANTE - VISITE FISCALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	DPCM 17 ottobre 2017, n. 206 entrata in vigore: 13/01/2018		
Art.2	In che orario vengono effettuate?	Dalle 9-13 e dalle 15-18	
	Quando vengono effettuate?	Nei giorni lavorativi, non lavorativi e festivi (i.e. da lunedì a domenica, anche nei giorni festivi e nei riposi)	
Art.3, comma 2	n.b. (Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. Art. 55-septies, comma 5) Il controllo è in ogni caso <u>richiesto</u> sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (i.e. lunedì e venerdì). Motivo: Il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante della Pubblica Amministrazione, dispone il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.		
	Con che frequenza vengono effettuate?	Con cadenza sistematica e ripetitiva. Si possono quindi ricevere più visite fiscali durante lo stesso evento morboso certificato	
Art.4 Funz. Pubb. nota n. 322 del 20.02.2018 INPS n.3265 09.08.2017	Chi è escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità?	a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) [abolita del decreto legge n.201/2011 art.6, Monti] causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. d) infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL	
Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. Art. 55-septies, comma 5-bis, comma 5-ter	Posso assentarmi da casa nelle fasce di reperibilità?	✓ (5-bis) Qualora il docente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Istituto Scolastico presso cui è in servizio che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps. ✓ (5-ter) Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.	
Art.6	Che fare in caso di variazione dell'indirizzo di reperibilità?	Il docente è tenuto a comunicare preventivamente all'Istituto Scolastico presso cui presta servizio, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.	
Art.7	Cosa succede se risulta assente ad una visita fiscale senza averlo comunicato all'Istituto Scolastico presso cui sono in servizio, quindi senza <i>giustificato motivo</i> ?	✓ Se la richiesta proviene dal Dirigente Scolastico: in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del docente all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al Dirigente Scolastico. ✓ Qualora il docente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. ✓ (Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art.5, comma 14) Qualora il docente risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, <u>decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni.</u> ✓ (Sent. C. Costit. 26/01/1988, n.78) Qualora il docente risulti assente alla seconda visita di controllo senza giustificato motivo , tutto il periodo di malattia successivo ai dieci giorni viene retribuito al 50%. Il dirigente valuta l'attendibilità della giustificazione adottata.	
Art.9	In caso di guarigione anticipata rispetto alla data di termine del certificato, è possibile rientrare al lavoro?	Sì. E' possibile. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il docente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.	
D.L. 112, art. 71, comma 1, convertito in legge n. 133/08	Cosa viene detratto dallo stipendio durante i primi dieci giorni di malattia?	Scuola primaria	Scuola secondaria
		Indennità di bilinguismo, compenso individuale accessorio, aumento specializzazione (ex art. 20 <i>indennità per altri titoli</i>), indennità 15 anni di servizio, titolo per sostegno	Indennità di bilinguismo, compenso individuale accessorio, aumento specializzazione (ex art. 20 <i>indennità per altri titoli</i>), titolo per sostegno
Contratto Collett. 24.03.2003, art.12, comma 4 d (introdotta con art.10 CCP 2009 – parte economica)	Quali sono i casi in cui queste detrazioni non vengono applicate?	✓ Periodi di ricovero ospedaliero ✓ Periodi di day hospital ✓ Periodi di convalescenza post ricovero, immediatamente successiva ✓ Periodi di grave malattia ai sensi dell'art.13 Art. 13. (Gravi patologie) In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia [...] anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.	